




Città di Fano

Settore Urbanistica

U.O. Pianificazione Urbanistica / Territoriale

VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PRG AI SENSI DEGLI ARTT. 15 E 30 DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I. IN RECEPIMENTO DEL PIANO DI RISCHIO DELL'AEROPORTO (art.707 Codice della Navigazione)

RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA



Gennaio 2020

La presente Variante è elaborata in recepimento del Piano di Rischio dell'Aeroporto, il cui iter di approvazione è stato avviato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 295 del 05/07/2018, stabilendo di dotare l'aeroporto di Fano di un Piano di Rischio riferito ad un Aerodrome Reference Code di tipo "codice 2".

Come previsto dalla disciplina del regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti, per l'individuazione delle zone di tutela dell'aeroporto di Fano è stato preso in considerazione il disegno geometrico che prevede per la zona A una figura a triangolo, da posizionarsi sia in direzione nord-est che in direzione sud-ovest rispetto alla pista (vedasi elaborato "Tavola P01" del Piano di Rischio).

A riguardo ENAC ha espresso un primo parere prot.001364 del 05/02/2019 favorevole con le seguenti prescrizioni:

“ ..

Si rileva inoltre una generale condivisione delle valutazioni relative al carico antropico previsto nell'area interessata dall'impronta del piano di rischio e della conseguente modifica degli strumenti urbanistici vigenti, ad eccezione di interventi previsti nell'ambito delle zone di tutela "B sud" e "C nord".

*In tali zone infatti, è previsto un significativo incremento del carico antropico nelle aree a destinazione commerciale direzionale. A tal proposito, **si raccomanda che la realizzazione dei relativi interventi dovrà essere effettuata riducendo sensibilmente e distribuendo l'intero carico antropico uniformemente sulle aree sopra indicate al fine di evitare la concentrazione dello stesso**, e, in linea con quanto previsto dal Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti evitando insediamenti ad elevato affollamento quali centri commerciali.*

Conseguentemente la tipologia e la configurazione delle attività di vendita dovranno essere adeguate con le prescrizioni sopra citate, al fine di evitare tipologie merceologiche che per propria natura possono comportare un elevato affollamento”.

A seguito di tale parere il Comune di Fano ha provveduto ad integrare il Piano di Rischio secondo le seguenti specifiche:

- nella zona Nord-Est è stato evidenziato che *“le strutture previste nel comparto ST3_P09 e parzialmente in corso di realizzazione si possono ritenere non soggette all'elevato affollamento di cui all'art.9 delle Norme di attuazione del presente Piano”;*

- nella zona Sud-Ovest prevedendo apposite misure correttive che hanno interessato il Comparto ST5_P27 Comparto di servizi a destinazione mista “Ex Autoporto”, recepite urbanisticamente dalla presente variante.

Tra le misure correttive da attuare in detta area al fine di allineare le previsioni urbanistiche al Codice della Navigazione ed alla relativa normativa, è prevista una riduzione del carico antropico in tutte le aree del comparto ricadenti nelle zone A, B e C, come suggerito nel parere ENAC PROT-05/02/2019-001364-P. Tale redistribuzione non comporta modifiche al dimensionamento complessivo del comparto in quanto consiste nella dislocazione delle volumetrie consentite dal PRG prevalentemente al di fuori dalla zonizzazione del Piano di Rischio ovvero esternamente alle zone A, B, C; la SUL massima consentita nelle aree del comparto ricadenti nelle zone A e B del Piano di rischio dell'Aeroporto è:

zona A: SUL massima 276 mq con destinazione D8 - zone di riqualificazione urbanistica a carattere turistico-ricreativo

zona B: SUL massima 6.307 mq a destinazione D4 – zone a carattere commerciale e/o direzionale con una Superficie di vendita massima pari a 5.000 mq e il divieto di insediare concentrazioni di medie strutture di vendita o centri commerciali.

Nello specifico la misura correttiva derivante dal Piano di rischio comporta le seguenti modifiche:

- L'eliminazione del carico antropico relativo alla destinazione commerciale-direzionale in zona A (-104 frequentatori), con un residuo di carico derivante dal solo edificio esistente a destinazione ricettiva (SUL D8 = 276 mq);
- La riduzione sostanziale del carico antropico in zona B, passando dai 506 frequentatori previsti per la destinazione commerciale/direzionale a 356 frequentatori (SUL D4 = 6.307 mq) e l'eliminazione della componente ricettiva (- 56 frequentatori);
- L'eliminazione del carico antropico in zona C, sia per la componente commerciale-direzionale (-93 frequentatori) che per quella ricettiva (-10 frequentatori).

A seguito di tali revisioni, con nota PROT-21/11/2019-0133288-P (NS prot. 87723 del 21/11/2019) ENAC ha trasmesso il proprio parere FAVOREVOLE in recepimento del quale si elabora la presente Variante.



Figura 1 – PRG VIGENTE comparto ST5_P27 Comparto di servizi a destinazione mista “Ex Autoporto”



Figura 2 – PRG VARIANTE comparto ST5_P27 Comparto di servizi a destinazione mista “Ex Autoporto”

Le misure correttive sopra descritte non hanno comportato modifiche alle SUL ma una loro distribuzione compatibile con la zonizzazione del Piano di Rischio; in particolare:

- in zona A: SUL massima 276 mq con destinazione D8 - zone di riqualificazione urbanistica a carattere turistico-ricreativo;
- in zona B: SUL massima 6.307 mq a destinazione D4 – zone a carattere commerciale e/o direzionale con una Superficie di vendita massima pari a 5.000 mq e il divieto di insediare concentrazioni di medie strutture di vendita o centri commerciali.

Le restanti SUL (D6 = 2.793 mq e D4 = 31.416 – 6.307 = 25.109 mq) possono essere dislocate fuori dalla zonizzazione del Piano di rischio.

In zona di salvaguardia C del medesimo comparto, a seguito del parere ENAC sopra richiamato, si prevede la dislocazione della SUL fuori dall’area e l’eliminazione del carico antropico, sia per la componente commerciale-direzionale (-93 frequentatori) che per quella ricettiva (-10 frequentatori).

Inoltre la presente Variante recepisce graficamente le “Opere complementari” alla realizzazione della Terzia Corsia dell’Autostrada A14 ricadenti in tale comparto e nelle sue vicinanze, come da Provvedimento autorizzativo del Ministero Infrastrutture e Trasporti n.4605 del 17/06/2014 e Decreto n. 10337 del 27 giugno 2018 di determinazione di conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 3 comma 4, del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383 e s.m.i..

Le zone A, B e C di rispetto aeroportuali definiscono pertanto un nuovo vincolo di PRG **V12 – Fasce di rispetto aeroportuali** introdotto all’art.87ter delle Norme Tecniche di attuazione del PRG:

“Art. 87 ter V12 - Fasce di rispetto aeroportuali

Gli interventi in tali fasce sono sottoposti alle disposizioni contenute nelle Norme Tecniche del Piano di Rischio dell’Aeroporto allegato (Allegato 2)”.

Infine, per il comparto *ST5_P14 Comparto polifunzionale Loc.tà Chiaruccia* con destinazione *F5_PM Attrezzature polifunzionali*, è previsto il divieto di collocare le volumetrie relative alle funzioni collettive all'interno delle aree interessate dalla zona di salvaguardia C.

Il Dirigente del Settore IV
Urbanistica
Arch. Adriano Giangolini